Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal 2016

L'articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l'altro, il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (***in "Finanza & Fisco" n. 19/2015, pag. 1440***) contenente gli elementi necessari per effettuare l'accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo **9 anni** dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «*Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche*» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo

provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

Si evidenzia che nell'articolo 4 del Decreto stabilito che in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, **il contribuente ha facoltà di dimostrare**:

- che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Link al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2024, recante: «*Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche»,* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.116 del 20 maggio 2024